

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento - Accoglimento quale conseguenza del rilievo d'ufficio della risoluzione consensuale - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13504 del 18/05/2021
(Rv. 661564 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1372](#), [Cod Civ art 1453](#),
[Cod Civ art 2033](#), [Cod Proc Civ art 099](#), [Cod Proc Civ art 112](#)